UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

Allegato alla delibera di Consiglio dell'Unione nr. 11 del 30/11/2005

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani interni

Ai sensi del D. Lgs. 05/02/1997 nr 22 e successive modifiche e integrazioni

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D. Lgs. 22/97 lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento, determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Articolo 2 Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI
- RIFIUTI PERICOLOSI

Articolo 3 Rifiuti urbani

I rifiuti urbani sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97;

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 4 Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 39 della L. 146/94, i seguenti rifiuti

- rifiuti di carta, cartone e similari
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
- imballaggi primari e secondari purché conferiti in forma differenziata
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte e lattine)
- sacchi e sacchetti di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts,
- frammenti e manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria trucioli e segatura
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti

Articolo 5 Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Articolo 6 Rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D. Lgs 22/97.

Articolo 7 Definizione e forme di gestione

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:

- conferimento
- raccolta
- trasporto
- spazzamento
- trattamento
- smaltimento finale

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza dell'Unione dei Comuni della Valletta che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs n. 267/2000 e dell'articolo 23 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8 Modalità di conferimento dei rifiuti interni non ingombranti e speciali assimilati

I rifiuti urbani interni non ingombranti residuali (così come definiti rispettivamente all'articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi trasparenti in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. E' vietato il conferimento in sacchi neri. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente negli orari stabiliti con ordinanza del Presidente

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani residuali ordinari:

- i rifiuti urbani interni ingombranti;
- i rifiuti compostabili o frazione umida, meglio conosciuti come sacco grigio
- i rifiuti riciclabili o frazione secca, meglio conosciuti come sacco viola
- i rifiuti in vetro o ceramica
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilabili;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta

È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

I rifiuti devono essere raccolti in sacchetti trasparenti per impedirne la dispersione. Nell'eventualità che il conferimento avvenga in cassonetti stradali, dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sblocca-

re i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Unione dei Comuni della Valletta

Articolo 9 Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio dei Comuni dell'UNIONE, di cui all'elenco approvato dalla Giunta dell'Unione. Successivamente all'approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite. deliberazione di Consiglio dell'Unione. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta. È ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti. È vietato incendiare i rifiuti all'aperto I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti o tramite raccolte differenziate porta a porta o negli appositi contenitori predisposti nelle piattaforme ecologiche nei giorni ed orari di apertura. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Articolo 10 Modalità e frequenza delle raccolte

Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

- Rifiuti urbani interni residuali 1 raccolta settimanale
- Rifiuti urbani compostabili 2 raccolte settimanali
- Rifiuti urbani riciclabili 1 raccolta settimanale

Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dall'Unione dei Comuni della Valletta, mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio antimeridiani, con l'impiego di idonee attrezzature per la raccolta e lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:

- Domeniche;
- Festività infrasettimanali;
- Festività doppie;
- 1° Maggio;
- Festività triple;

Articolo 11 Norme relative ai contenitori

E' facoltà dell'Unione dei Comuni della Valletta autorizzare l'uso contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, da collocare in area privata. Il posizionamento, la pulizia del contenitore e dell'area interessata dal contenitore sono a carico del richiedente. Se il contenitore verrà posizionato in area pubblica, l'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. sempre a cura del richiedente devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie. E' facoltà del titolare dell'autorizzazione vietare l'immissione di rifiuti nel contenitore da parte di terzi. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobi-

listica. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

Articolo 12 Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti

I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade. Il conferimento avrà luogo a carico dell'utente presso le piattaforme ecologiche secondo gli orari e le modalità indicate, compatibilmente con la presenza di adeguata capienza nei cassoni.

Articolo 13 Modalità di conferimento beni durevoli

I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D.Lgs. 22/97:

a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio previa prenotazione telefonica

Articolo 14 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D al D. Lgs. 22/1997 devono essere conferiti, o presso l'ecostazione mobile, ove esistente, o nelle apposite postazioni attrezzate presso le piattaforme ecologiche secondo gli orari e le modalità indicate, compatibilmente con la presenza di adeguata capienza nei cassonetti.

Articolo 15 Modalità di conferimento dei rifiuti compostabili e dei rifiuti secchi

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministero dell'Ambiente del 29.05.91, devono essere raccolte separatamente le frazioni umide e riciclabili che vengono prodotte presso le abitazioni, le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e riciclabile, vengono definiti in apposita Ordinanza del Presidente dell'Unione. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.

Articolo 16 Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potature e sfalcio giardini

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere smaltiti presso le piattaforme ecologica secondo gli orari e le modalità indicate, compatibilmente con la presenza di adeguata capienza nei cassoni

Articolo 17 Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

L'Unione dei Comuni della Valletta, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali le modalità del relativo conferimento vengono determinate

da apposita Ordinanza del Presidente, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 49, 10° comma, del D. Lgs. 22/97. Per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento con l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni residuali.. L'Unione dei Comuni della Valletta definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

Articolo 18 Modalità di conferimento dei rifiuti speciali

Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati da parte di utenti privati, commerciali artigianali o industriali deve essere effettuato nell'ambito dei contenitori destinati alle varie tipologie di rifiuti secondo gli orari e le modalità indicate, compatibilmente con la presenza di adeguata capienza Il gestore allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero o riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza del Presidente dell'Unione.

Articolo 19 Modalità di esecuzione del trasporto dei rifiuti urbani

Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27/07/1984. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) essere concesse dal Comando della Polizia Municipale dei Comuni, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Articolo 20 Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 21 Servizi vari di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi:

- Pulizia meccanizzata del suolo pubblico.
- Lavaggio dei contenitori per rifiuti urbani interni residuali ad uso pubblico.
- Raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 22 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Articolo 23 Pulizia dei terreni non edificati e raccolta rifiuti

I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a

cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, è obbligato con Ordinanza del Presidente alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Articolo 24 Pulizia dei mercati e raccolta rifiuti

Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori, qualora esistenti, o in attrezzature particolari allestite dal gestore. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Unione dei Comuni della Valletta le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 25 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni, suddivisi per tipologie. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita. Inoltre i concessionari sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le aree in concessione, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o altri organi di locomozione (esempio cingoli)

Articolo 26 Pulizia e raccolta rifiuti delle aree utilizzate per spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse, devono altresì essere tenute pulite a cura degli occupanti le strade di accesso alle aree occupate I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 27 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

Articolo 28 Attività di volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico, a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli. È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per

comunicazioni effettuate dall'Unione dei Comuni della Valletta o da altri Enti Pubblici o da Aziende Pubbliche alla cittadinanza o all'utenza. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità tramite affissione di manifesti in spazi non espressamente autorizzati, ai contravventori sarà applicata la sanzione prevista dal Nuovo Codice della Strada articolo 23 comma 11, oltre la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutti i manifesti o cartelli.

Articolo 29 Attività di carico e scarico materiali

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 30 Carogne di animali

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Articolo 31 Animali

I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti. adibiti alla raccolta dei rifiuti

Articolo 32 Cave e cantieri

I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o altri organi di locomozione (es. cingoli).

I rifiuti prodotti all'interno dei cantieri edili non possono essere conferiti tramite il servizio pubblico di nettezza urbana e neppure conferiti presso le piattaforme ecologiche; i rifiuti all'interno del cantiere edile, dovranno essere custoditi in appositi contenitori separati per tipologie.

Articolo 33 Veicoli a motore, rimorchi e simili

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

Articolo 34 Rifiuti inerti

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria tipo A. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori. Per piccoli quantitativi (massimo kg 50) e esclusivamente per gli utenti privati, è possibile conferire gli inerti presso le piattaforme ecologiche secondo gli orari e le modalità indicate, compatibilmente con la presenza di adeguata capienza e solo se attivato il servizio.

Articolo 35 Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'allegato B

Allegato B
Sanzioni

Articolo A Accertamento delle sanzioni e sistema sanzionatorio
Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali o agenti di polizia municipali e da altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dei tre Comuni. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U. della legge Comunale e Provinciale (R.D. 3 marzo 1934, nr 383, articolo 106 e seguenti); si osservano, per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 nr 689 e successive modifiche e le Leggi riguardanti la materia. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 516,46 .Ai sensi della legge 24 novembre 1981 nr 689 e degli articoli 106 e seguenti del T.U. del 3 marzo 1934 nr 383 e successive modificazioni e integrazioni le violazioni al presente regolamento possono essere conciliate con pagamento entro 60 giorni, dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la tesoreria dell'Unione o tramite versamento C.C. postale intestato all'Unione dei Comuni della Valletta. Nel caso di mancato pagamento per rinuncia del trasgressore si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 nr 689 e successive modifiche. E' avvalsa la facoltà al trasgressore a norma della Legge 24 novembre 1981 nr 689 e successive modificazioni di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Presidente, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione. Il Responsabile del servizio ricevuti gli atti e tenuto conto delle direttive, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare, fino a un massimo di € 516,46 , oppure adotterà provvedimento di archiviazione che dovrà essere trasmesso al Comando accertatore.

Articolo B Pagamento immediato
Il trasgressore è ammesso al pagamento delle sanzioni, immediatamente all'atto della contestazione o notifica del verbale, in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore. L'Agente provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento. L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o all'Unione. In tali casi oltre all'applicazione della sanzione dovrà essere previsto il relativo risarcimento danni.

Articolo C Conseguenze pregiudizievoli
Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa. In caso di inadempienza, l'Autorità dell'Unione, quando ricorrono gli estremi di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, provvederà all'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Articolo D Sanzioni
- Per violazioni alle norme dell'articolo 08: conferimento dei rifiuti fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati:
  da € 12,91 a € 103,29
- Per violazioni alle norme dell'articolo 11: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione dell'Unione o dal gestore:
  da € 12,91 a € 103,29
- Per violazioni alle norme degli articoli 8 - 14 - 18 - 34: conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:
  rifiuti urbani o assimilati:
  da € 12,91 a € 103,29
  rifiuti urbani pericolosi:
  da € 25,82 a € 154,94
  rifiuti speciali:

rifiuti speciali:
da € 25,82 a € 154,94

- Per violazioni all'ordinanza sindacale di cui all'articolo 17: conferimento dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
  da € 12,91 a € 103,29
- Per violazioni alle norme dell'articolo 22 - 23 - 24 - 25 : obbligo di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
  da € 25,82 a € 154,94
- Per violazioni alle norme dell'articolo 26: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:
  da € 51,65 a € 206,58
- Per violazioni alle norme dell'articolo 28: divieto di distribuire volantini:
  da € 25,82 a € 154,94
- Per violazioni alle norme dell'articolo 31: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:
  da € 5,16 a € 51,65